



Circolare n° 5/2020

NUOVO INCENTIVO all'assunzione "IO Lavoro" del 2020

Questo Studio rende noto le seguenti novità:

Con decreto 11.02.2020, n. 52 l'Anpal ha istituito il nuovo "Incentivo Lavoro" (IO Lavoro) per datori privati che assumono, su tutto il territorio nazionale, tra il **1.01** e il **31.12.2020**. L'incentivo spetta per **assunzioni a tempo indeterminato** (anche a scopo di somministrazione) o con contratto di **apprendistato professionalizzante**, nonché nei casi di **trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine** e per assunzioni di soci lavoratori di cooperativa: restano esclusi, come sempre, lavoro domestico, occasionale e intermittente.

La nuova misura, pari alla contribuzione previdenziale a carico aziendale (fatti salvi i premi e contributi dovuti all'Inail) **per un periodo di 12 mesi** a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di **8.060 euro annui** (proporzionalmente ridotto in caso di part-time), riguarda l'assunzione di soggetti disoccupati che, oltre a non aver intrattenuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore (fa eccezione il caso della trasformazione), abbiano alternativamente:

- un'età compresa tra i **16 e i 24 anni**;
- **25 anni e oltre**, che siano **privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi**.

Proprio sul tale ultimo concetto e su quello di disoccupazione è giusto porre particolare attenzione. La norma, infatti, parla di stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, D.Lgs. 150/2015 e dell'art. 4, c. 15-quater, D.L. 4/2019 convertito dalla L. 26/2019: nel primo caso, si intende disoccupato colui che ha presentato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro; nel secondo caso, invece, il D.L. 4/2019 ha disposto che "si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Tuir": una novità rilevante, in vigore dal 30.03.2019, la cui operatività è stata descritta dalla circolare Anpal n. 1/2019.

Dal combinato disposto delle 2 norme appare evidente come l'Anpal rivolga questo incentivo a soggetti disoccupati che abbiano rilasciato la DID e che alternativamente:

- **non svolgano attività lavorativa, né di tipo subordinato, né autonomo;**
- **siano lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente e/o autonomo corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13, D.P.R. 917/1986 (8.145 euro**

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489



annui per lavoro dipendente; 4.800 euro annui per il lavoro autonomo). Una complicazione non di poco conto, rispetto alla quale gli stessi Centri per l'Impiego registrano ancora evidenti difficoltà operative. In aggiunta a quanto sopra descritto, il decreto prevede che i soggetti di 25 anni e oltre debbano essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del D.M. Lavoro 17.10.2017.

Parliamo di lavoratori che negli ultimi 6 mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, oppure che hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito pari o inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (4.800 euro per lavoro autonomo; 8.000 per le co.co.co.): condizioni non certi cabili dai Centri per l'Impiego e che saranno desumibili soltanto attraverso l'analisi dei rapporti di lavoro e dei redditi realizzati, stanti anche le doverose (e consigliate) autodichiarazioni che il lavoratore stesso dovrà rilasciare. Altra condizione necessaria per la fruizione del nuovo incentivo è costituita dal rispetto del c.d. regime de minimis o, alternativamente, oltre tali limiti, purché si realizzi un incremento occupazionale netto (art. 7 del Decreto).

In merito alla cumulabilità, in ne, viene previsto che l'incentivo possa cumularsi con quello previsto per l'assunzione di beneficiari di RdC e con altri incentivi di natura economica introdotti dalle Regioni del Mezzogiorno: incomprensibili i motivi per cui una misura di tale genere non sia cumulabile con il "ristabilito" incentivo under 35 (L. 205/2017 come modificata dalla L. 160/2019) e con l'incentivo "occupazione sviluppo SUD" (art. 1, c. 247 L. 145/2018).

Con tutta probabilità, l'Anpal procederà con una modifica ulteriore del decreto (una è già avvenuta, attraverso l'abrogazione del Decreto n. 44/2020 istitutivo dell'"IO Lavoro" e la conseguente pubblicazione del n. 52, stanti errori materiali che andavano necessariamente rettificati) chiarendo e ampliando doverosamente la platea dei casi di cumulabilità. Oltre a ciò, dopo il caos che abbiamo vissuto nel 2019 (annus horribilis in termini di operatività degli incentivi), con diamo di ricevere in tempi ragionevoli le numerose circolari Inps che stiamo aspettando e che avranno il difficile compito di fare chiarezza in merito alle varie misure previste per il 2020 (oltre a qualche "arretrato" per il 2019), tra cui proprio l'appena descritto "IO Lavoro" e i suoi regimi di compatibilità.

Dott.ssa GIULIA ULIVI

@mail: giulia.ulivi@studioulivi.it

Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI

@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it

Tel: 333.3609839

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via del Carota 1c - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Costa al Rosso, 8 - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489